

**Vista** la legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) e in particolare l'articolo 9 ter;

**Vista** la propria deliberazione 16 aprile 2004, n. 947, di definizione dei beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione ed alla vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, oggi Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, che, fra l'altro, stabilisce la competenza della citata Direzione all'adozione di tutti gli atti di disposizione patrimoniale che limitino la proprietà fino a 9 anni;

**Considerato** che tra i beni silvo-pastorali del patrimonio indisponibile della Regione affidati alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali è compreso il rifugio alpino "Luigi Zacchi", sito in località Fusine in Valromana in comune di Tarvisio (UD);

**Preso atto** che in data 30 novembre 2010 è scaduta la concessione del suddetto immobile alla sezione del CAI "Monte Lussari" di Tarvisio;

**Vista** la propria deliberazione 28 maggio 2010, n. 1032, recante "Linee d'indirizzo per la gestione del patrimonio silvo-pastorale ivi compresa l'azienda faunistico - venatoria di proprietà regionale affidata al Servizio gestione forestale e antincendio boschivo della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali";

**Considerato** che il bene in argomento non è impiegato direttamente dalla Regione e pertanto l'uso particolare del medesimo può essere accordato mediante concessione;

**Considerato** che detta concessione è stata prorogata fino al 30 novembre 2011, su conforme parere dell'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali nelle more della predisposizione di uno specifico bando di gara, al fine di:

- a) disporre di un congruo periodo di tempo per dare la massima pubblicità al bando per l'individuazione di un nuovo concessionario anche mediante l'effettuazione di indagini di mercato;
- b) non interrompere il servizio che il rifugio offre e nel contempo mantenere in funzione gli impianti in dotazione al fabbricato;

**Considerato** che il canone annuo di concessione stimato dal competente Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione con nota n. 6611 dd. 11 maggio 2010 ammonta ad € 32.900,00;

**Considerato** che la concessione può essere disposta a titolo gratuito o con particolari agevolazioni nei confronti dei soggetti indicati dal legislatore nella legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57;

**Ritenuto** che, in assenza di specifica normativa regionale che definisca le particolari agevolazioni concedibili, trovino applicazione, per l'individuazione della misura del canone, le norme di cui al "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato", approvato con D.P.R. n. 296 del 13 settembre 2005, da applicarsi direttamente dal Servizio gestione forestale e produzione legnosa;

**Considerato** che i beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali possono essere dati in locazione, in affitto o in concessione solo nel rispetto della loro destinazione o per fini pubblici o di pubblico interesse e che il contraente o il concessionario sono individuati mediante avviso da pubblicarsi su uno dei maggiori quotidiani locali e sul sito Internet della Regione;

**Considerato** che la nuova concessione non rientra nell'ipotesi di procedura semplificata prevista dalla deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2008, n. 2860, "Linee di indirizzo relative alle procedure di disposizione del patrimonio regionale non avente rilevanza strategica" in quanto, per l'applicazione della medesima, il valore di stima del canone annuo iniziale relativo al bene concesso in

uso non deve superare l'importo di € 20.000,00, oneri fiscali esclusi e pertanto rimane nella competenza della Giunta regionale stabilirne gli elementi fondamentali;

**Considerato**, altresì, che gli elementi degli atti di concessione che devono essere stabiliti dalla Giunta regionale sono la durata e l'ammontare del canone concessorio, la cauzione, ovvero la gratuità, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali di cui al D.P.Reg. n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** lo Statuto regionale;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, la Giunta regionale all'unanimità

### **Delibera**

1. La Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali è autorizzata ad avviare la procedura di pubblicazione di un bando per la concessione del rifugio alpino "Luigi Zacchi" sito in località Fusine in Valromana (Tarvisio, UD), secondo le procedure previste dall'art. 9 ter della legge 22 dicembre 1971, n. 57 e nel rispetto di quanto di seguito stabilito:
  - a) la concessione avrà durata novennale;
  - b) il canone posto a base di gara dovrà corrispondere all'importo stimato dal Servizio demanio e consulenza tecnica, le offerte dovranno essere pari o superiori a detto importo e l'aggiudicazione avverrà nei confronti di chi offrirà il prezzo più alto;
  - c) la cauzione sarà pari ad un quarto del canone annuo stabilito dall'aggiudicazione;
  - d) la concessione può essere disposta a titolo gratuito o con particolari agevolazioni per i soggetti indicati dal legislatore nella legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 e secondo i criteri stabiliti per l'individuazione della misura del canone agevolato dalle norme del "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato", approvato con D.P.R. n. 296 del 13 settembre 2005, da applicarsi direttamente dal Servizio gestione forestale e produzione legnosa;
  - e) il bene potrà essere concesso solo nel rispetto della sua destinazione o per fini pubblici o d'interesse pubblico;
  - f) il bene potrà essere utilizzato unicamente per le attività connesse con la destinazione a rifugio alpino garantendo:
    - la gestione e la manutenzione ordinaria dell'immobile e dell'attrezzatura affidata in base ad apposito inventario;
    - la manutenzione ordinaria delle aree pertinenziali;
    - l'apertura per un periodo minimo decorrente dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno, ex art. 76 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2;
    - l'applicazione delle disposizioni previste dal C.A.I. nel proprio "Regolamento Generale Rifugi", approvato dal Consiglio centrale del C.A.I. nelle riunioni del 4 aprile e del 16 maggio 1992 e del 1 marzo 1997, pubblicato sul sito Internet del Club Alpino Italiano.